

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO" (BOLIVIA)

Premesse

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;
- considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di Firenze (Italia) e la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" (Bolivia) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nei settori di Scienze infermieristiche e Odontoiatria;
- vista la documentazione prodotta dal Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica dell'Università degli Studi di Firenze dalla quale risulta l'esistenza di un'esperienza di collaborazione e l'interesse per l'intensificazione dei rapporti;
- viste le norme vigenti nei due Paesi ed in particolare, per quanto riguarda l'Italia, il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 in materia di autonomia didattica degli Atenei, specificamente all'art. 3;
- visti lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, specificamente agli articoli 1, 8, 9, 11 e il Regolamento Didattico di Ateneo, specificamente agli articoli 11 e 12;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 14 gennaio 2004 e del 30 gennaio 2004
- visto lo Statuto Orgánico della Universidad Autónoma Gabriel René Moreno agli articoli 5, 6, 32 e 89.

FRA

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Tesi, domiciliato per la carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

E

la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", rappresentata dal Rettore, MSc Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, domiciliato per la carica in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Piazza 24 Settembre lato ovest.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Strutture e settori

Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente nel settore: Scienze infermieristiche e Odontoiatria.

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti Unità dell'Università degli Studi di Firenze:

- *Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica*
- e le seguenti Unità della Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno":
- *Facultad Integral del Chaco - sede di Camiri*

Le due Università si riservano, ove opportuno, il diritto di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso si provvederà alla stipula di appositi atti aggiuntivi approvati dai competenti organi.

Art. 2 - Scambi e attività

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:

- 1) scambi di visite fra docenti e ricercatori delle Unità di cui all'art. 1. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc.;
 - 2) scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile;
 - 3) scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca;
 - 4) scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, specializzazioni o altre attività formative;
 - 5) scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze.
- Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi protocolli (periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, ecc.), stipulati dai competenti organi delle strutture promotrici.



Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi. I periodi di studio compiuti all'estero potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi.

Nessuna delle due Università imporrà tasse di iscrizione o di altro genere, se non nei casi previsti come inderogabili da leggi vigenti nel Paese.

Art. 3 - Assistenza e facilitazioni

Le due Amministrazioni si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulla struttura e l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

Art. 4 - Copertura assicurativa

I partecipanti allo scambio devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni. Tali coperture assicurative possono essere fornite dalle Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivate direttamente dall'interessato, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa per la copertura dei suddetti rischi.

L'Università ospitante non avrà alcun obbligo di fornire assicurazione sanitaria e contro gli infortuni ai suoi ospiti; dovrà tuttavia garantire i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose dal personale ospite nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, sollevando quindi l'Università di appartenenza da ogni responsabilità.

Art. 5 - Modalità finanziarie

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso le strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi. Di norma le spese di viaggio del personale saranno a carico dell'Università di appartenenza, mentre le spese di soggiorno saranno a carico dell'Università ospitante. In particolare per quanto riguarda l'Università degli Studi di Firenze tali spese saranno a carico delle Unità amministrative che daranno attuazione all'accordo.

In mancanza di appositi finanziamenti sarà comunque possibile lo scambio di personale e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università.

Art. 6 - Coordinatori

Per facilitare l'attuazione dell'accordo le due Università designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:

Università di Firenze
Prof. Alessandro Bartoloni
Dip. Medicina Sperimentale e Clinica

Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno"
Prof. Herlán Gamboa Barahona
Facultad Integral del Chaco

Art. 7- Durata e validità

L'accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana e nella lingua spagnola.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno e comunque non oltre cinque anni dalla stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Firenze

Prof. Alberto Tesi

Data.....



Il Rettore
della Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno"

Prof. MSc Benjamin Saúl Rosas Ferrufino

Data.....

05 FEB 2014

